

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana, chiamati qui di seguito le Parti Contraenti,

- memori di quanto previsto dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 31.3.1939;
- consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente e la gestione equilibrata delle risorse naturali rivestono per il benessere di entrambi i Paesi;
- intenzionati a sviluppare la cooperazione esistente al fine di risolvere i problemi relativi all'inquinamento idrico, del suolo e dell'aria nonché i problemi dell'erosione e della deforestazione;
- determinati a soddisfare le esigenze specifiche di protezione e miglioramento dell'ambiente relative alla contiguità territoriale dei due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti svilupperanno la mutua cooperazione allo scopo di favorire ogni utile azione volta al risanamento dell'ambiente che riguarderà in particolare lo studio dell'impatto nocivo delle attività umane sullo ambiente e l'elaborazione delle misure volte a prevenire, eliminare o ridurre detto impatto.

ARTICOLO II

Le Parti realizzeranno tale cooperazione nei seguenti principali settori:

1. osservazione e controllo dello stato dell'ambiente mediante tecnologie e mezzi tecnici appropriati;

2. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente, anche mediante la creazione di "banche dati";
3. conservazione della natura e gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi comprese la flora e la fauna;
4. adozione di misure adeguate ed impiego di tecnologie appropriate tendenti alla riduzione della produzione, allo stoccaggio, allo smaltimento ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, industriali, tossici e nocivi;
5. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento del suolo;
6. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento delle acque; impiego di metodi di depurazione, ivi compresa quella biologica, con particolare riguardo agli effetti sui corsi d'acqua nonchè sulla costa e sul Mare Adriatico;
7. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico;
8. scambio di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecniche sulle tecnologie per la elaborazione di prodotti sostitutivi delle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono;
9. metodi di studio e valutazione preventiva dell'impatto sull'ambiente di nuove opere infrastrutturali;
10. promozione della formazione nel campo della protezione ambientale.

ARTICOLO III

La cooperazione fra le Parti sarà realizzata nelle seguenti forme:

- scambio di delegazioni e di esperti;
- scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche;
- altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso della attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della cooperazione diretta tra gli Enti Pubblici e Privati e le Organizzazioni di entrambe le Parti Contraenti, nonché la stipulazione, laddove necessario, di specifiche intese e contratti.

ARTICOLO V

I piani di lavoro della cooperazione nei quali saranno definiti i temi concreti ed i progetti, gli organi e le persone responsabili per la loro esecuzione, nonché le condizioni integrative, ove opportuno, di tale cooperazione saranno demandati e definiti dalle strutture esistenti o da istituire nell'ambito dei due Paesi.

Tali strutture delle due Parti, competenti per il coordinamento e l'attuazione della cooperazione nell'ambito del presente Accordo, stabiliranno contatti diretti tra loro.

ARTICOLO VI

Eventuali divergenze nell'interpretazione e nella applicazione del presente Accordo che non venissero risolte dalle Autorità responsabili del coordinamento e dell'attuazione della cooperazione, di cui all'Articolo V, verranno risolte per via diplomatica.

Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.

ARTICOLO VII


Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui le Parti Contraenti avranno notificato l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto alla altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

Fatto a Roma il 16 Marzo 1994, in due esemplari, in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

